

Omissis

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 30 maggio 2017, la Corte di appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di L.C. per il delitto di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., comma 4, commesso il (OMISSIS), ridotto la pena a due anni di reclusione con concessione della sospensione condizionale, rigettato la richiesta di provvisoria immediatamente esecutiva in favore della parte civile B.S., e compensato le spese di giudizio tra l'imputato e la parte civile B.S..

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l'imputato, agendo quale medico consulente otiatra in regime di convenzione per l'INAIL, aveva sollecitato B.S. a dargli o a promettergli una somma corrispondente al 20 % del fatturato in relazione alla fornitura di protesi o apparecchi acustici per i pazienti da lui indicati, da versargli al collaudo relativo a ciascuna fornitura.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato (omissis), quale difensore di fiducia della parte civile B.S., e l'avvocato (omissis), quale difensore di fiducia dell'imputato.

3. Il ricorso presentato nell'interesse della parte civile B.S. è articolato in cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), avendo riguardo al travisamento della prova in ordine all'esistenza di un "cartello" tra gli audioprotesisti della provincia di Caltanissetta in ordine al prezzo da praticare per gli apparecchi acustici ed alla conseguente revoca della provvisoria in precedenza disposta dal Tribunale.

Si deduce che la sentenza impugnata ha ommesso di considerare che la prova dell'esistenza dell'indicato "cartello" è desumibile dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riportato le parole riferitegli dall'imputato in ordine all'accordo raggiunto dalle ditte circa il prezzo di fornitura delle audioprotesi. Si aggiunge che le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute attendibili e pienamente confermate dalla registrazione acquisita in atti.

3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 185 c.p., art. 2059 c.c., e art. 538 c.p.p., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), avendo riguardo ancora alla revoca della provvisoria in precedenza disposta dal Tribunale.

Si deduce che la sentenza impugnata ha ommesso di considerare, ai fini della prova del danno, il dato del turbamento psichico subito dalla persona offesa, valutabile in via equitativa, così come aveva fatto il Tribunale. Si aggiunge che, secondo quanto riconosce la stessa Corte d'appello in altra parte della motivazione, B.S. ha subito "un pregiudizio certo alla sua sfera morale", e che questo è quantificabile solo in via equitativa.

3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 539 c.p.p., art. 540 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 600 c.p.p., commi 2 e 3, nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo ulteriormente alla revoca della provvisionale in precedenza disposta dal Tribunale.

Si deduce che, stante il dettato dell'art. 600 c.p.p., commi 2 e 3, la revoca è prevista in riferimento alla condanna alla restituzione o al risarcimento dei danni di cui è stata dichiarata la provvisoria esecuzione, ma non anche in relazione alla provvisionale, per la quale può essere disposta solo la sospensione dell'efficacia.

3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 597 c.p.p., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo sempre alla revoca della provvisionale in precedenza disposta dal Tribunale.

Si deduce che la revoca della provvisionale è stata disposta in assenza di specifica impugnazione, posto che l'imputato si era limitato a chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione della stessa, fissata dal Tribunale in Euro 20.000,00, come risulta dalla stessa sentenza impugnata. Si è quindi determinata una violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p..

3.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 541 c.p.p., comma 1, nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla compensazione delle spese di giudizio.

Si deduce che, secondo la giurisprudenza, ai fini della soccombenza, è decisivo se l'imputato sia riuscito ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni (si citano Sez. 3, n. 10581 del 1993 e Sez. 4, n. 23017 del 2004), e che, inoltre, la sentenza impugnata, non ha indicato quali siano i "giusti motivi" per disporre la compensazione, tali non potendo essere quelli derivanti dalla revoca della provvisionale, stante, comunque, il riconoscimento del diritto al riconoscimento del danno, sebbene da liquidarsi in sede civile.

4. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è articolato in tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo alla nullità della sentenza impugnata per omesso rinvio dell'udienza in cui è stata pronunciata la decisione, stante l'impedimento assoluto dell'imputato.

Si deduce che il giorno 29 maggio 2017, ossia quello antecedente l'udienza, è stata trasmessa via posta elettronica certificata, alla cancelleria di altra sezione penale della Corte d'appello di Caltanissetta ed alla segreteria della Procura generale presso la medesima Corte d'appello, richiesta di rinvio per il ricovero in ospedale dell'imputato. Si precisa che la richiesta è stata poi trasmessa dalla cancelleria ricevente alla cancelleria della sezione incaricata della trattazione del procedimento sempre in data 29 maggio 2017, e che, tuttavia, il processo è stato trattato e deciso senza alcuna valutazione della richiesta di rinvio.

4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 211 c.p.p., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla mancata assunzione di prova decisiva costituita dal confronto tra i testi L.R. e B..

Si deduce che la sentenza impugnata, pur confermando l'affermazione di

penale responsabilità, fondandola sulle dichiarazioni della persona offesa B.S. e sulle registrazioni fatte dal medesimo in occasione dei colloqui con l'imputato L.C., ammette di avere perplessità, in particolare, sulle ragioni addotte dalla persona offesa a fondamento della scelta di effettuare le registrazioni di tali colloqui. Si rappresenta che, perciò, sarebbe stato importante approfondire le modalità dell'incontro avvenuto in Catania, in occasione di un convegno, tra B., L. ed il teste L.R.: le deposizioni del primo e del terzo convergono nell'indicare quest'ultimo come colui che aveva presentato l'imputato alla persona offesa, ma divergono su quanto quest'ultima avrebbe detto al testimone e su quanto L.R. avrebbe ascoltato del colloquio tra gli altri due. Si osserva che il confronto tra L.R. e B. avrebbe potuto offrire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla credibilità del racconto della persona offesa, e smentire l'assunto della persona offesa di essersi recata presso l'ufficio dell'imputato su invito del medesimo e non di sua iniziativa.

4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 234 c.p.p., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla utilizzabilità della registrazione prodotta dalla persona offesa.

Si deduce che la registrazione, in quanto utilmente disponibile solo in copia, non può ritenersi autentica o comunque non manomessa solo per "la chiarezza dei contenuti trascritti"; ciò, tanto più se si ammettono perplessità sulle ragioni addotte dalla persona offesa a fondamento della scelta di effettuare le registrazioni dei colloqui con l'imputato. Si osserva che nessuna risposta è stata fornita dalla Corte d'appello sulle censure di inutilizzabilità formulate con l'atto di gravame.

Motivi della decisione

1. Il ricorso dell'imputato è fondato nella parte in cui denuncia l'illegittimità della decisione di procedere oltre nel giudizio di appello, nonostante l'impedimento che egli aveva a partecipare all'udienza, e che aveva comunicato a mezzo posta elettronica certificata, e, quindi, l'illegittimità della sentenza di secondo grado, pronunciata nel medesimo giorno di tale impedimento.

La risoluzione di tale questione è preliminare ed assorbe tutte le altre: il rilievo della nullità del giudizio di appello, determinando la radicale caducazione della decisione impugnata, ed imponendo una completa rinnovazione di tutte le attività processuali compiute a partire dal momento in cui è stato dedotto l'impedimento a partecipare all'udienza, rende irrilevante l'esame delle altre censure proposte nei ricorsi della parte civile e dell'imputato, in quanto relative alle valutazioni ed alle statuizioni contenute nel medesimo provvedimento.

2. La questione da esaminare è se, e a quali condizioni, la comunicazione, mediante posta elettronica certificata, di una situazione di assoluta impossibilità dell'imputato di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento debba essa essere presa in considerazione dal giudice ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza.

Il Collegio ritiene che il giudice, ove abbia notizia documentata di una situazione di assoluta impossibilità dell'imputato di comparire, anche se ricevuta a mezzo di posta elettronica certificata, deve espressamente

esaminare la circostanza, eventualmente compiendo opportuni accertamenti. Ed infatti, a norma dell'art. 420 ter c.p., comma 1, alla rilevabilità del legittimo impedimento dell'imputato provvede il giudice "anche d'ufficio", e, quindi, anche indipendentemente da una istanza, da una comunicazione o da una notificazione. Identica conclusione, poi, vale pure quando "appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore": l'art. 420 ter c.p.p., comma 2, prevede specificamente che in tal caso il giudice provvede "con le medesime modalità di cui al comma 1".

La soluzione accolta dal Collegio, per le ragioni addotte a suo fondamento, non si pone in termini di incompatibilità con il principio largamente maggioritario in giurisprudenza, secondo cui, nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (così, tra le tante, Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272741, e Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702; isolato risulta l'avviso contrario espresso da Sez. 2, n. 6320 del 11/01/2017, Simeoli, Rv. 268984).

Non a caso, proprio una delle decisioni dell'indirizzo maggioritario evidenzia puntualmente in motivazione che, "per espressa previsione dell'art. 420 ter c.p.p., commi 1, 2 e 5, il giudice è tenuto - anche d'ufficio - a prendere atto dell'esistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, quando gli risulti, in qualsiasi modo, o comunque appaia probabile, che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento"; la stessa pronuncia, anzi, aggiunge ulteriormente che, se "l'istanza in oggetto - pur irricevibile - fosse stata cionondimeno portata a conoscenza della Corte di appello tempestivamente, ovvero prima della celebrazione dell'udienza de qua, sarebbe stato comunque necessario valutarla". (Sez. 2, n. 31314 del 2017, cit.).

4. Nella specie, il ricorso allega e documenta, innanzitutto, che il giorno 29 maggio 2017, ossia quello antecedente l'udienza, è stata trasmessa via posta elettronica certificata, alla cancelleria di altra sezione penale della Corte d'appello di Caltanissetta ed alla segreteria della Procura generale presso la medesima Corte d'appello, richiesta di rinvio per il ricovero in ospedale dell'imputato; la documentazione allegata attesta che il ricovero è stato disposto su richiesta del medico del Pronto Soccorso dell'ospedale presso il quale si era presentato l'imputato. Il ricorso, poi, precisa che la richiesta in questione è stata trasmessa dalla cancelleria ricevente alla cancelleria della sezione incaricata della trattazione del procedimento sempre in data 29 maggio 2017, alle ore 11,53, e che, tuttavia, il giorno successivo, il processo è stato trattato e deciso senza alcuna valutazione della richiesta di rinvio.

5. In considerazione degli elementi esposti, deve ritenersi che la Corte d'appello, al momento della trattazione del processo, aveva notizia di una situazione di "probabile" assoluto impedimento dell'imputato a comparire, in quanto l'informazione era pervenuta nella sua cancelleria sin dalla mattina del giorno precedente l'udienza.

Di conseguenza, il giudice procedente, in occasione dell'udienza, non poteva omettere qualunque valutazione della notizia comunque pervenuta nella sua sfera di conoscenza, ma aveva l'onere di esaminarla e di formulare

espressamente le sue valutazioni in proposito, se del caso dopo aver disposto opportuni accertamenti.

La radicale assenza di motivazione in ordine alla situazione di assoluta impossibilità dell'imputato a comparire, comunque nota al giudice, determina l'illegittimità delle decisione di procedere oltre nell'udienza del 30 maggio 2017, e quindi, a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 1, la nullità di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza pronunciata nella medesima data.

6. La nullità della sentenza impugnata dovrebbe determinare la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Caltanissetta per procedere al giudizio di secondo grado.

Tuttavia, il Collegio non può non rilevare che, alla data della presente pronuncia, è ampiamente decorso il termine di prescrizione del reato, commesso il (OMISSIS).

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perchè il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018